

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Verbania, sezione civile, in persona del Giudice, dott. Mauro D'Urso, nel procedimento civile n. omissis/2014

avente ad oggetto: accertamento del saldo del conto corrente bancario e ripetizione dell'indebitato ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Tra

SOCIETÀ CORRENTISTA

ATTORE

E

BANCA

CONVENUTA

Conclusioni: come da atti

FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha esposto di aver intrattenuto un conto corrente con la Banca convenuta in giudizio numerato omissis, al quale ha acceduto un conto anticipi numerato omissis privi di alcuna pattuizione formata per iscritto delle relative condizioni.

Di conseguenza ha lamentato l'applicazione illegittima:

- a) di interessi passivi in misura ultralegale pur in assenza della relativa pattuizione scritta e di interessi usurari;
- b) della capitalizzazione degli interessi anatocistici;
- c) l'applicazione di commissioni massimo scoperto nonché di altre commissioni quali, ad esempio, per chiusura contabile conto, in assenza di relativa pattuizione;
- d) l'applicazione di valute diverse dalle date delle singole operazioni.

Quindi, sulla scorta dell'orientamento espresso dalla Suprema Corte, l'attrice ha chiesto la declaratoria di nullità di tutte le condizioni non specificatamente concordate per iscritto e, operato il ricalcolo del saldo del conto corrente, epurato dagli effetti anatocistici e dall'applicazione delle CMS facendosi applicazione, ai fini del computo degli interessi, alla norma codicistica di cui all'art. 1284 c.c. sostituita dalla previsione legislativa n. 154 del 1992 art. 3 sostituita, da ultimo, dall'art. 117 del TUB e, come effetto di quanto precede, ha chiesto la condanna della Banca alla restituzione di quanto indebitamente pagatole in ossequio agli addebiti illegittimi oltre alla condanna al risarcimento dei danni liquidati in € 7.000.

Si è ritualmente costituita in giudizio la Banca, eccependo preliminarmente la prescrizione dell'azione ripetitoria avente ad oggetto tutte le rimesse antecedenti alla data del 20.02.2004 – dieci anni prima della notifica della raccomandata di messa in mora formulata dalla controparte – da doversi qualificare come solutorie, secondo l'insegnamento recentemente affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 24418/2010. In particolare, per il conto corrente omissis, atteso l'affidamento del conto corrente per cento milioni di lire (come documentato al doc. 1 del proprio fascicolo), in data 11.04.1997, la Banca ha invocato la prescrizione delle rimesse operate sul conto scoperto prima che venisse riconosciuto l'affidamento e, successivamente, di tutte le rimesse operate sul conto in uno stato di passività ulteriore rispetto al fido concesso. Invece, per il conto corrente omissis, l'eccezione della Banca ha investito tutte le rimesse operate sul conto in negativo posto che l'affidamento sarebbe stato concesso dopo il 20.02.2004, allo spirare, quindi, del decennio rilevante.

Nel merito, in ordine ai tassi di interesse, la Banca ha denegato fondatezza agli assunti avversari, producendo documentazione contrattuale attestante le condizioni negoziali ed, in particolare, l'ammontare dei tassi di interesse applicati. La Banca ha, inoltre, eccepito anche l'accordo in ordine all'ammontare della CMS nonché per tutte le altre spese applicate ai conti.

In punto di anatocismo, la Banca ne ha sottolineato la legittima applicazione, a tutto concedere, a far data dal 13 Giugno 2000 allorquando essa ottemperava a tutti gli obblighi informativi prescritti dal CICR con la delibera del 09.02.2000; in subordine ha chiesto l'applicazione della capitalizzazione annuale.

Infine, in ordine alla usurarietà degli interessi applicati la convenuta ha eccepito l'infondatezza della argomentazione avversaria tesa, sostanzialmente, ad affermare una sorta di usurarietà sopravvenuta una volta modificatisi, nei corso del tempo, i criteri per il calcolo del tasso di soglia usurarla.

Conclusivamente, la Banca ha chiesto rigetto di tutte le domande avversarie, compresa quella risarcitoria, solo genericamente formulata.

Di carattere prettamente documentale, la causa è stata istruita attraverso l'espletamento di una ctu la quale è stata, poi, diffusamente contestata dalla Banca.

Ebbene, solo dall'espletamento della ctu è emerso come il conto corrente, tanto alla data dell'atto di citazione quanto alla data dell'elaborazione peritale fosse aperto: a pagina 24 il ctu "*precisa che il conto corrente n. omissis non risulta essere stato estinto e che, sulla base della documentazione in atti, l'ultima annotazione in conto è relativa al 01.10.2013*" (cfr. pag. 24 della relazione peritale).

È questo un dato dirimente ai fini della decisione che determina il rigetto della domanda.

Certo, infatti, l'insegnamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza emessa a Sezioni Unite n. 24418/2010, si deve affermare che: nella pendenza di un rapporto di conto corrente i versamenti di danaro eseguiti su di esso dal correntista non costituiscono pagamenti – salvo le due particolari ipotesi delineate dalla Corte di cd. rimesse solutorie – ma costituiscono semplici rimesse che hanno il carattere di ripristinare il fido concesso dalla Banca al cliente laddove eseguite su di un conto affidato e nell'ambito dell'affidamento concesso. Ne consegue che l'azione di ripetizione dell'indebitato per pagamenti eseguiti dal correntista in virtù di annotazioni in conto illegittimamente eseguite dalla Banca – vuoi per CMS o per interessi ultralegali non pattuiti o per l'illegittima applicazione del fenomeno anatocistico – può essere esercitata solo una volta estinto il conto corrente. Solo in questo momento, infatti, il correntista è chiamato a saldare alla Banca l'eventuale passività esposta dal conto corrente: chiuso il conto e la relativa apertura di credito su di esso

concessa, il saldo negativo diviene un vero e proprio debito che, esatto dalla Banca, il correntista deve pagare portando il conto al cd. "saldo 0".

Si rileva, dunque, come sia essenziale la ricostruzione della movimentazione del conto corrente a far data dalla sua chiusura in quanto solo in questo momento è giuridicamente ravvisabile il pagamento eseguito dal correntista – oppure in astratto il suo maggior credito laddove ritenga che il saldo positivo del conto sia stato comunque frustrato dall'applicazione di poste indebitamente iscritte dalla Banca – e, quindi, a partire da questo momento è eventualmente possibile ricostruire le vicende del conto corrente espungendo gli effetti delle annotazioni illegittime applicate dalla Banca.

Spiegato perché l'azione di ripetizione è, dunque, possibile solo allorquando il conto corrente sia stato chiuso, si comprende perché non sia ammissibile domandare la ripetizione di un indebito pagamento eseguito allorquando il medesimo sia ancora aperto. Non esiste, infatti, in questo caso una situazione realmente debitoria del correntista e *"la circostanza che in quel momento il saldo passivo del conto sia influenzato da interessi illegittimamente fin lì computati si traduce in una indebita limitazione di tale facoltà di maggior indebitamento, ma non nel pagamento anticipato di interessi"* (cfr. Cassazione n. 24418/2010).

Cosicché si deve concludere che neppure è ammissibile una domanda volta all'accertamento del saldo del conto corrente – accertamento posto a valle della denuncia di nullità dei negozi sulla base dei quali si allega che la Banca abbia eseguito annotazioni indebite – allorquando lo stesso sia ancora aperto.

L'inammissibilità della domanda da un lato si fonda sull'assenza di interesse ex art. 100 c.p.c. dell'attore: quest'ultimo, infatti, per conseguire il solo fine della eliminazione delle annotazioni ha il diverso strumento della contestazione di cui all'art. 1832 c.c.; per ottenere la ripetizione di quanto indebitamente versato dovrà invece attendere o provocare la chiusura del conto corrente.

Ma detta inammissibilità si fonda anche sulla considerazione che il solo accertamento della nullità delle pattuizioni non può portare ad una riscrittura del saldo del conto corrente da annotarsi sul conto in quanto l'azione di accertamento della nullità dei negozi non soffre il contributo dell'eccezione di prescrizione che, evidentemente, la Banca ha ragione ed interesse a spiegare solo nell'ambito della domanda di ripetizione dell'indebito. Posto dunque che l'azione di accertamento della legittimità dei negozi alla base delle appostazioni applicate al conto corrente (per intendersi la cd. azione di nullità della convenzione di interessi o di massimo scoperto o di anatocismo) è completamente diversa dalla azione di accertamento del saldo del conto corrente, quest'ultimo postulando e presupponendo necessariamente la contestuale azione di ripetizione dell'indebito, laddove quest'ultima azione non sia possibile – perché come nel caso di specie il conto corrente è ancora aperto – è ontologicamente e contabilmente precluso al correntista anche ottenere un accertamento del saldo.

Per fini di completezza motivazionale vuolsi, inoltre, sottolineare come le doglianze formulate dalla Banca avverso la ctu siano fondate: l'allegazione di parte attrice per cui i conti corrente intrattenuti con la Banca non avrebbero mai avuto una disciplina scritta è stata smentita per via documentale dalla Banca la quale ha allegato alla comparsa di costituzione e risposta, quale proprio doc. 1, la scheda negoziale del conto corrente datata 11.04.1997, con riportate le condizioni economiche del conto tra le quali, oltre alla CMS anche il tasso a debito applicabile. Ebbene, posta anche la previsione, nelle condizioni generali, dello *ius variandi* riconosciuto alla Banca ex art. 118 TUB, ha errato il consulente dell'Ufficio allorquando, ravvisando l'applicazione in concreto da parte dell'Istituto di tassi inferiori a quelli convenzionalmente pattuiti ha applicato il tasso di interesse legale e non, invece, quelli in concreto applicati proprio in applicazione dello *ius variandi*.

Ha, inoltre, errato il ctu allorquando, in punto di applicazione della capitalizzazione degli interessi, non ha tenuto in debito conto la negoziazione intervenuta tra le parti in data 06.10.2005, in cui l'attrice ha sottoscritto la reciproca periodicità nella capitalizzazione trimestrale degli interessi, tanto a debito quanto a credito.

Tanto sarebbe bastato per chiedere al ctu un supplemento di relazione seguendo i criteri esposti tuttavia, le considerazioni che precedono, hanno assorbito l'utilità di una ctu.

L'essere i motivi che sorreggono la decisione tutt'ora oggetto del dibattito giurisprudenziale, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.

Ugualmente a dirsi per le spese di ctu che vengono compensate integralmente tra le parti posto che l'inutilità della consulenza al fini del rigetto della domanda attorea, in radice non necessaria stante lo stato ancora in essere del conto corrente, ha potuto essere appresa solo all'esito della ctu, il cui espletamento è stato svolto sul presupposto che il conto fosse ancora chiuso. In tale senso anche l'allegazione di parte attrice che ha esordito l'atto di citazione con l'uso del passato prossimo allorquando ha dedotto che la società "ha intrattenuto" i rapporti di conto corrente con la Banca convenuta in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, domanda, eccezione e rilievo, così provvede:

- A) rigetta la domanda di parte attrice;
- B) Compensa tra le parti le spese di lite;
- C) Pone le spese di ctu definitivamente in capo ad entrambe le parti.

Verbania, 23.12.2015

Il Giudice

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*